

## La Chiesa cattolica in Albania: missione e diplomazia pontificia negli anni della Repubblica (1925-1928)

di Andrea Micciché

**Abstract:** *The Catholic Church in Albania: mission and papal diplomacy during the years of the Republic (1925-1928)* - The paper aims to analyze, through unpublished archive sources, the turbulent relationship between the Holy See and the Albanian State during the period of the country's institutional transformations, under the leadership of President Ahmet Zogu. Through the dispatches of the apostolic delegates who succeeded between 1924 and 1928, Ernesto Cozzi and Giovanni Battista Della Pietra, the research will reconstruct the relations between the Republic of Albania and the Catholic minority, exploring the negotiations in view of a Concordat, which was never concluded, also due to the contrasts linked to the separatist and secularist attitude shown by the Government.

**Keywords:** Albanian Republic; Ahmet Zogu; Holy See; Concordat; Diplomacy

731

### 1. L'Albania e il suo assetto religioso: istanze innovatrici, spinte nazionalistiche e forme sincretiche di appartenenza confessionale

Nella multiforme area balcanica, crocevia di popoli, tradizioni, stili di convivenza sociale, modelli culturali, l'Albania è uno Stato peculiare, erede sì di una vocazione nazionale che affonda le radici ideali nelle tenaci lotte contro il dominio ottomano, ma segnato da rivolgimenti politico-istituzionali che hanno provocato cesure e lacerazioni così profonde da rendere difficile tracciare linee di continuità.

Prima che si stabilisse l'ateocrazia comunista di Enver Hoxha, le religioni professate erano la musulmana, suddivisa nelle correnti sunnita e bektashi, e la cristiana, nella quale confluivano ortodossi e cattolici. In controtendenza rispetto al continente europeo, l'islam era il culto maggioritario, sostenuto dalla classe dirigente. La ragione della massiccia presenza di musulmani è stata individuata nelle numerose conversioni avvenute durante la dominazione turca: il cambiamento di fede, più che da fattori personali o spirituali, era motivato dai vantaggi economici e giuridici derivanti dall'uscita dalla *dhimmitudine* e dalle prospettive di carriera nei ranghi dell'amministrazione imperiale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'ipotesi secondo cui le conversioni furono indotte dagli incentivi offerti dall'amministrazione ottomana è avanzata da R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, Nardò, 2021, 19. Sebbene più risalente, merita una menzione E. Rossi, *Saggio sul dominio turco e l'introduzione dell'Islam in Albania*, in *Albania*, 1942, 4, 200, 206-213: l'A., in particolare, evidenzia che la conversione degli albanesi non fu favorita tanto dalla presenza di insediamenti turchi sul territorio,

Sotto il sistema del *millet*<sup>2</sup>, ad eccezione delle fasi in cui l'imposizione di un'ingente tassa di capitazione<sup>3</sup> fu utilizzata per indurre i cristiani ad entrare nella *Umma*, la convivenza tra comunità differenti non sfociò in episodi di intolleranza o di separazione, bensì realizzò un intricato ed originale assetto di equilibri. All'interno delle famiglie vi erano dei membri che si erano convertiti e altri no; i matrimoni misti erano numerosi; soprattutto nelle zone extraurbane lontane dai centri del potere, il sincretismo religioso era diffuso, come testimoniato dal mantenimento delle devozioni cristiane da parte degli islamici; non mancavano i comportamenti opportunistici, tra i quali spiccava la dichiarazione di una duplice affiliazione confessionale al fine di evitare, secondo la convenienza, il pagamento della tassa di capitazione o il servizio militare riservato ai musulmani<sup>4</sup>. Ad incrementare la complessità dell'intreccio culturale, vi era la persistente osservanza delle norme consuetudinarie formalizzate nei *Kanun*<sup>5</sup>: benché in alcuni punti si distanziassero dai principi del Vangelo, questi codici d'onore permeavano la vita quotidiana delle popolazioni cattoliche, soprattutto nel nord.

---

bensì fu un processo interno alla stessa popolazione autoctona, grazie all'opera di convincimento portata avanti dalla Sublime Porta nei confronti dei capi tribù locali.

<sup>2</sup> Per un approfondimento sullo statuto dei *dhimmi*, ossia di quanti, all'interno di un ordinamento musulmano, professano l'ebraismo o il cristianesimo, rinvio a: B. Braude, B. Lewis (Eds.), *Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society*, New York, 1982; B. Ye'or, *The Dhimmi. Jews and Christians under Islam*, Cranbury, 2010, 44-77; G. Vajda, *Ahl al-Kitab*, voce in P. Bearman (Ed.), *Encyclopaedia of Islam*, II ed., 2012, [http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912\\_islam\\_SIM\\_0383](http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_0383); C. Cahen, *Dhimma*, voce in *Encyclopaedia of Islam*, cit., [http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912\\_islam\\_SIM\\_1823](http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_1823); S.A.A. Abu-Sahlieh, *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, Roma, 2011, 83-89; da ultimo, cfr. A. Micciché, *Il 'diritto pubblico esterno ottomano' nel prisma della dottrina musulmana: considerazioni attorno all'incidenza del fattore religioso nelle capitolazioni*, in *Arch.giur. online*, 2024, 1, 268.

<sup>3</sup> Cfr. A.F. Biagini, *Storia dell'Albania contemporanea*, Firenze-Milano, 2021, 25-26, il quale sottolinea che le conversioni forzate, causate dall'aumento spropositato della *djizya*, sono storicamente situate nel primo periodo della conquista, quando ancora vi erano focolai di ribellione contro l'invasore. Sulla disciplina della *djizya* e sull'evoluzione storica relativa alla sua determinazione ed esazione, segnalo C. Cahen, H. İnalcık, P. Hardy, *Djizya*, voce in *Encyclopaedia of Islam*, cit., [http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912\\_islam\\_COM\\_0192](http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0192), B. Ye'or, *op. cit.*, 52-54, e V. Simon, *Les échelles du Levant et de Barbarie. Droit du commerce international entre la France et l'Empire Ottoman (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, Paris, 2021, 67-69.

<sup>4</sup> Cfr. S. Skendi, *Crypto-Christianity in the Balkan Area under the Ottomans*, in 26(2) *Slavic Rev.* 227, 235-242 (1967).

<sup>5</sup> I *Kanun* sono i sistemi di norme consuetudinarie stratificatesi e affermatesi come precetti supremi delle tribù dell'Albania. Nella zona settentrionale montagnosa era vigente quello tradizionalmente attribuito a Lekë Dukagjini, feudatario locale e condottiero contemporaneo di Skanderbeg, mentre nell'area sudoccidentale della Labëria si osservava il *Kanun* di Papa Zhuli. L'opera di sistemazione del *Kanun* di Dukagjini, tramandato per secoli oralmente, fu condotta nella prima metà del Novecento dal padre francescano Shtjefën Gjeçovi. I valori fondamentali che accomunano tali codici tradizionali sono la tutela dell'onore e la fedeltà alla parola data. Le uniche forme di riparazione contro la lesione di questi due principi sono la vendetta e, più raramente, il perdono, consacrato in apposite cerimonie liturgiche. Per favorire l'opera di evangelizzazione, i missionari cattolici tentarono di servirsi dei *Kanun*, ponendo l'accento sulle disposizioni intorno all'ospitalità e alla generosità. L'edizione italiana più recente è D. Martucci (cur.), *Il Kanun di Lek Dukagjini. Le basi morali e giuridiche della società albanese*, Nardò, 2021. Si vedano, inoltre, Id., *I Kanun delle montagne albanesi. Fonti, fondamenti e mutazioni del diritto tradizionale albanese*, Bari, 2010; E. Pepa, "Istitutiones Iuris" of Albanian Consuetudinary Law, in 4(2) *Acad. J. Interdisc. Stud.* 337 (2015); A. Cara, M. Margjeka, *Kanun of Leke Dukagjini Customary Law of Northern Albania*, in 11(28) *Eur. Sci. J.* 174 (2015); I. Qerimi, *Special Institutes of the Kanun of Lekë Dukagjini and its Application in Contemporary Time Among the Albanians*, in *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*, 2020, 2, 591; D. Hoxha, *A proposito del diritto tradizionale albanese*, in M. Cavina (cur.), *Diritto tradizionale. Itinerari di ricerca fra diritto, storia e antropologia*, Bologna, 2023, 197.

Dopo secoli di coesistenza ordinata, fu la proclamazione dell'indipendenza il 28 novembre 1912 ad opera del Congresso Nazionale, sotto la presidenza di Ismail Qemali<sup>6</sup>, a causare lo scoppio di contrasti religiosamente connotati, in un clima di crescenti ventate nazionalistiche e rivendicazioni etniche e sociali: non soltanto esplosero le antiche tensioni tra gruppi differenti, ma dentro le stesse confessioni aumentarono i dissidi, sui quali pesavano non tanto le questioni dottrinali, ma le lotte di potere tra fazioni portatrici di diversi orientamenti politici o influssi esteri.

Infatti, il tentativo delle potenze europee, riunite nella Conferenza di Londra, di porre a capo dello Stato un monarca straniero, il principe protestante Guglielmo di Wied, si concluse in modo fallimentare. Costui, arrivato a Durazzo il 7 marzo 1914, appena sei mesi dopo lasciò il Paese in una situazione di gravissime lacerazioni interne e di scarsa credibilità internazionale<sup>7</sup>, con una Costituzione approvata dalla Commissione di controllo, formata dai delegati di Francia, Regno Unito, Italia, Russia, Impero Austro-Ungarico, Germania e da un rappresentante albanese<sup>8</sup>.

Negli anni tumultuosi del primo conflitto mondiale e del dopoguerra, segnati dal diffondersi della dottrina wilsoniana del diritto dei popoli di autodeterminarsi, dalla dissoluzione dell'Austria-Ungheria, dalla nascita del Regno serbo-croato-sloveno, dalle mire espansionistiche dell'Italia, dai fermenti dei Giovani Turchi, dalla riorganizzazione istituzionale che culminò, nel 1920, nel Congresso di Lushnjë e nell'ammissione dello Stato nella Società delle Nazioni, il sentimento schipetaro si rafforzò in un duplice senso, ossia in difesa dalle interferenze straniere e per il superamento dello stato di arretratezza economica, sociale e culturale in cui la nazione versava<sup>9</sup>.

Chiara esempio dell'ambivalente atteggiamento era la diatriba che animava la componente sunnita, che si scisse tra quanti, pur favorevoli

---

<sup>6</sup> Cfr. R. Zickel, W.R. Iwaskiw (Eds.), *Albania: a country study*, II ed., Washington, 1994, 16-23; A.F. Biagini, *op. cit.*, 77-114; B.J. Fischer, O.J. Schmitt, *A Concise History of Albania*, Cambridge, 2022, 145-190; S. Pacukaj, *The Independence of Albania*, in 4(11) *Mediterr. J. Soc. Sci.* 763 (2013); P. Rago, *Appunti sulle caratteristiche del nazionalismo albanese*, in A. Becherelli, A. Carteny (cur.), *L'Albania indipendente e le relazioni italo-albanesi (1912-2012)*, Roma, 2013, 91.

<sup>7</sup> Cfr. J. Swire, *Albania – The Rise of a Kingdom*, New York, 1929, rist. 1971, 173-232; A.F. Biagini, *op. cit.*, 112-119; M. Kasmi, *The Xenocracy of German Prince Wilhelm zu Wied in Albania, March – September 1914*, in *Z. Balkanol.* 60(2024), 1, 54; A. Vagnini, *Nei panni di una media Potenza. La Romania e la questione albanese (1913-1914)*, in *Quad Sci Pol.*, 2024, 25, 9, 19-47.

<sup>8</sup> Il testo dello *Statuto Organico d'Albania (Statuti Organik i Shqipërisë)* è disponibile nella banca dati LiCoDU-Libertà di Coscienza e Diritti Umani, al link [licodu.cois.it/?p=370](http://licodu.cois.it/?p=370). L'art. 1 definiva l'Albania come un «principato costituzionale, sovrano ed ereditario sotto la garanzia delle sei grandi potenze». Per una disamina del testo costituzionale, rinvio a S. Haxhiu, A.H. Alidemaj, *The Development of Constitutionalism in Albania (1912-1938)*, in *Historia Constitucional*, 2023, 24, 585, 589-592; A. Gera, *L'evoluzione storica dei poteri del Capo dello Stato in Albania (1912-2016)*, in *Historia et Ius*, 2024, 26, 1, 3-6; K. Jance, *Comparative Analysis of Albanian Statutes (1912-1939)*, in 12(7) *Eur. Acad. Rsch.* 721, 722-723 (2024).

<sup>9</sup> Cfr. J. Swire, *Albania*, cit., 233-279, 327-385; R. Zickel, W.R. Iwaskiw (Eds.), *op. cit.*, 24-30; A.F. Biagini, *op. cit.*, 131-141; G. Cimbalo, *I rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose in Albania, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2010, maggio, 1, 7-12; Id., *Pluralismo confessionale e comunità religiose in Albania*, Bologna, 2012, 29-37; N.H. Ljarja, *The Beginning of the Parliamentary in Albania (1920-1924)*, in 4(4) *J. Educ. Soc. Rsch.* 449 (2014); E. Sherifi, *Political Institutions and Justice Institutes Established by Congress of Lushnjë*, in 5(3) *Acad. J. Interdisc. Stud.* 519 (2016). Intorno alla posizione dell'Albania nel consesso internazionale, si vedano L. Ahmetaj, *The Acceptance of Albania into the Nations League in December 17th, 1920*, in 10(23) *Eur. Sci. J.* 223 (2014); D.Ç. Kalaja, *The admission of Albania in the League of Nations*, in 1(3) *J. Liberty & Int'l Affairs* 55 (2016); E. Dervishi, *The Albanian Question at the Paris Peace Conference during 1919-1920*, in 6(2) *J. Liberty & Int'l Affs.* 123 (2020).

all'autonomia politica, volevano mantenere i legami spirituali con la Sublime Porta, e quanti, invece, preferivano reciderli in nome dell'occidentalizzazione dei costumi. Fu l'ala riformatrice a vincere, con la conseguenza che, nel Congresso di Tirana del 1923, si deliberò la creazione della carica di Gran Mufti d'Albania, con le prerogative un tempo riconosciute allo *Shaikh al-Islam* turco. Sempre nell'ottica della modernizzazione, fu espressamente abolita la poligamia e si avviò la riflessione sull'opportunità di limitare l'uso del velo, che sarà messo al bando nel 1937, sotto il regno zoghista<sup>10</sup>.

Simili trasformazioni avvenivano anche nella corrente dei bektashi, il cui patrimonio di fede sembrava essere intrinsecamente votato all'armonizzazione tra Occidente e Oriente. Qualche breve nota può chiarire la peculiarità del gruppo, che appartiene alla composita galassia musulmana e gravita intorno allo sciismo, ma si caratterizza per il carattere mistico dell'esperienza religiosa e per le contaminazioni provenienti dal cristianesimo. Sebbene considerati eterodossi, perché interpretano con elasticità i precetti coranici e manifestano una notevole apertura verso coloro che professano altre fedi, i bektashi storicamente hanno raccolto numerosi adepti e simpatizzanti, soprattutto nei ceti più elevati e colti. Nella temperie nazionalista, essi si adoperarono perché il Paese si affrancasse dall'arretratezza che lo affliggeva e assumesse rilievo nell'area balcanica. Non solo, se nel 1922 un congresso bektashi dichiarò l'autonomia dal Gran Dede, che risiedeva in Turchia, l'anno successivo lo stesso capo spirituale, cacciato da Atatürk, trovò riparo a Tirana, che divenne nel 1925 il centro della confessione<sup>11</sup>.

Gli ortodossi, che rappresentavano il venti per cento della popolazione, erano la seconda forza religiosa dello Stato: sotto il dominio ottomano, dipendevano per l'ambito spirituale e civile dal Patriarca di Costantinopoli, che era al vertice del *millet* in cui confluivano tutti i bizantini sparsi per l'Impero. A differenza dei musulmani e dei cattolici, l'indipendenza li colse impreparati, dal momento che il Fanar riconosceva nella Porta il baluardo per la salvaguardia delle proprie prerogative e non vedeva positivamente le spinte centrifughe che si stavano realizzando in quegli anni. Ulteriore elemento di frammentazione e di ostacolo ad una coscienza patriottica era il filellenismo dell'alto clero, a cui faceva da contraltare il desiderio degli

<sup>10</sup> Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 22-30; B.N. Clayer, *Behind the Veil. The Reform of Islam in Inter-War Albania or the Search for a 'Modern' and 'European' Islam*, in N. Clayer, E. Germain (Eds.), *Islam in Inter-War Europe*, London, 2008, 128; Ead., *Adapting Islam to Europe. The Albanian Example*, in C. Voß, J. Telbizova-Sack (hrsg.), *Islam und Muslime in (Südost)Europa im Kontext von Transformation und EU-Erweiterung*, München-Berlin, 2010, 53; O. Jazexhi, *Albania*, in E. Racijs, A. Zhelyazkova (Eds.), *Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires*, Leiden, 2018, 45, 49-52.

<sup>11</sup> Il numero dei bektashi durante al tempo dell'indipendenza è incerto, poiché i sunniti ostacolarono lo svolgimento di censimenti ufficiali. Secondo le fonti coeve, oscillavano tra i cinquantamila e i duecentomila. Coloro che avevano raggiunto alcuni gradi iniziatici abitavano in appositi monasteri, denominati *tekke*, che negli anni Trenta erano quarantatré. Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 30-36. Essendo il primo studio occidentale sistematico sul bektashismo, bisogna menzionare J.K. Birge, *The Bektashi Order of Dervishes*, London, 1937 (per l'analisi dell'azione politica nel periodo qui considerato, 78-86). Per un inquadramento del culto dei bektashi, segnalò: A. Doja, *Bektashism in Albania. Political History of a Religious Movement*, Tirana, 2008; Id., *A Political History of Bektashism in Albania*, in 7(1) *Totalitarian Movements and Political Religions* 83 (2006); R. Elsie, *The Albanian Bektashi*, London-New York, 2019, 7-12; E. Osmani, *God in the Eagles' Country. The Bektashi Order*, in *Quaderns de la Mediterrània*, 2012, 17, 107; B. Kërçuku, *Elements of the Bektashi Order*, in 1(1) *Eur. J. Soc. Sci.* 91 (2018).

albanesi emigrati all'estero di avere una propria Chiesa. Furono questi ultimi a superare lo stallo, con alcune forzature canoniche, come l'acclamazione del sacerdote Fan Noli<sup>12</sup> a vescovo durante un'assemblea popolare a Boston nel 1919, l'espulsione del clero greco nel 1921 e l'organizzazione di un congresso ortodosso a Berat nel 1922, che proclamò, pur senza averne diritto – in quanto era un'assemblea di laici – l'autocefalia e decretò l'uso dell'albanese nella liturgia. Tale separazione non soltanto ebbe l'appoggio del governo di Tirana, che in quel periodo annoverava tra i vertici proprio Fan Noli, ma non trovò un ostacolo effettivo nemmeno nel Patriarcato, che preferì la negoziazione allo scontro diretto. La situazione rimase confusa, tra concessioni, prese di potere, contatti con altri Stati balcanici – soprattutto Serbia, Romania e Grecia –, avvicendamenti tra presuli nelle sedi episcopali, fino al 12 aprile 1937, quando il Santo Sinodo costantinopolitano, sotto la presidenza di Beniamino I, concesse il *tomos* di autocefalia<sup>13</sup>.

## 2. I cattolici in Albania e le tensioni irrisolte alla vigilia della nascita della Repubblica

I cattolici videro nell'indipendenza una forma di riscatto e un'occasione per affermare i propri diritti e il proprio ruolo nella società e nelle istituzioni albanesi. Il loro attivismo, anche sul piano internazionale, non soltanto alienò da loro le simpatie dei compatrioti, ma li mise in cattiva luce pure di fronte alla Santa Sede, preoccupata che, a causa della scarsa prudenza e dell'inesperienza, la gerarchia e l'ordine francescano perdessero la propria credibilità, con la conseguente ascesa dei musulmani nei ruoli di comando, come effettivamente accadde.

---

<sup>12</sup> Theofan Stilian Noli (1882 – 1965) fu politico, letterato ed ecclesiastico albanese. Nato in Tracia da albanesi emigrati, studiò e lavorò prima in Grecia, poi in Egitto e, infine, negli Stati Uniti. Di idee nazionaliste e repubblicane, prima percorse i gradi della carriera ecclesiastica ortodossa negli Stati Uniti, ricevendo nel 1908 l'ordinazione presbiterale dall'arcivescovo vescovo russo di New York Platon Fyodorovich Rozhdestvensky. Pur avendo ottenuto la promessa della consacrazione episcopale da parte dello stesso presule, il 26 luglio 1919, data fissata per la cerimonia, non si presentò nessun vescovo e il popolo accorso lo proclamò vescovo. Dal 1920 al 1925 si inserì nella politica albanese, sia come deputato al Parlamento, sia come membro del Primo Ministro (giugno 1924-gennaio 1925). Il 3 dicembre 1923, Noli ricevette l'ordinazione episcopale dai vescovi Ierothe Jaho e Kristofor Kisi, inviati dal Patriarcato ecumenico come visitatori, e si proclamò metropolita di Durazzo, di Tirana e di tutta l'Albania. L'avanzata di Ahmet Zogu comportò la sua fuga alla fine del 1924 e il suo esilio negli Stati Uniti, dove morì nel 1965. L'autobiografia di Fan Noli è pubblicata in F.S. Noli, *Fiftieth Anniversary Book of the Albanian Orthodox Church in America. 1908-1958*, Boston, 1960, 35-143. Per un approfondimento sulla vita e l'attività di Fan Noli per l'autocefalia, cfr. A. Guzzetta, *Fan Noli*, in *Oriente Cristiano*, 1978, 4, 87. Sul governo di Fan Noli, si veda R.C. Austin, *Founding a Balkan State. Albania's Experiment with Democracy, 1920-1925*, Toronto-Buffalo-London, 2012, 54-74.

<sup>13</sup> Il *tomos* è riportato in traduzione italiana in *Oriente Cristiano*, 1978, 4, 83. Una cronistoria dei passaggi che portarono all'autocefalia è offerta da T. Minisci, *Come si giunse all'Autocefalia della Chiesa Ortodossa Albanese. Note di cronaca*, ivi, 65. Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 36-50, e A. Bido, *The Albanian Orthodox Church. A Political History, 1878-1945*, London-New York, 2021, 87-148. Nel diritto canonico ortodosso, l'autocefalia è lo status di una Chiesa locale che gode di rilevanti prerogative in ambito organizzativo, normativo e amministrativo, compresa l'elezione del proprio primate, il quale non necessita di alcuna conferma per prendere possesso dell'ufficio di governo. Cfr. *Church and the Churches – Autonomy and Autocephaly*, Wien, 1980-1981; V.I. Phidas, *Droit canon. Une perspective orthodoxe*, Genève, 1998, 113-138; E.G. Farrugia, Ž. Paša (Eds.), *Autocephaly. Coming of Age in Communion*, Roma, 2023.

Si trattava, per il vero, di un cattolicesimo «anarchico»<sup>14</sup>, privo di aperture universalistiche, ma tenacemente ancorato alle tradizioni, agli usi e ai costumi che si erano stratificati nel corso dei secoli e che avevano per comune denominatore la salvaguardia dell'«albanesità»<sup>15</sup> e del senso dell'onore, sentimenti che convivevano in egual misura tanto nel clero, quanto nel laicato.

Questa minoranza, pari a circa il dieci per cento della popolazione, voleva sopravvivere, ma non espandersi: la gerarchia ecclesiastica era restia ad un'attività di evangelizzazione, ma non disdegnava né l'acquisizione di ruoli di governo, né l'accaparramento di risorse, in particolare i sussidi provenienti dall'Italia, dalla Santa Sede o dagli Stati limitrofi. In un Paese a maggioranza islamica, l'aspirazione più alta era la creazione di uno Stato cattolico nel nord, con capitale Scutari<sup>16</sup>.

Una simile condotta era tacciata di intemperanza e imprudenza dalla Curia Romana che, rendendosi conto della fragilità del gruppo, offriva tramite la Congregazione *de Propaganda Fide* aiuti economici, supporto organizzativo e personale missionario<sup>17</sup>.

I principali attori locali – l'episcopato, i francescani e i gesuiti – si trovavano in un equilibrio di forze precario, che frequentemente sfociava in incidenti, se non addirittura scandali, a causa della mancanza di cura pastorale<sup>18</sup>. L'anello di congiunzione con Roma era il delegato apostolico, che aveva il ruolo di rappresentante della Santa Sede nello Stato, ma soprattutto fungeva da mediatore tra le diverse anime: la sua autorevolezza derivava dalla potestà affidatagli direttamente dal Romano Pontefice<sup>19</sup>; ciononostante, la scarsa disciplina del clero e la tendenza alla dissimulazione resero notevolmente difficile imporre le direttive provenienti da Roma. Il primo delegato apostolico fu mons. Ernesto Cozzi<sup>20</sup>, alla cui inaspettata e

<sup>14</sup> L'espressione «cattolicesimo anarchico» è di R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 51.

<sup>15</sup> La percezione albanese dell'unicità della propria cultura è ben descritta da R. Morozzo della Rocca, *Un Paese, molte religioni. La questione religiosa nell'Albania contemporanea*, in F. Guida, S. Terzi (a cura di), *In Albania. Frammenti di cultura, geografia e storia. Immagini, luoghi, racconti*, Roma, 2020, 77, 78-79: «per albanesità s'intende amor di patria, legame di sangue, culto degli antenati, idea di sé come di un popolo guerriero che difende la propria esistenza, attaccamento alle tradizioni popolari».

<sup>16</sup> Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 64-66.

<sup>17</sup> Cfr. S. Lufi, *Relations between the Vatican and Albania in the Period between Two World Wars*, in 10(14) *Eur. Sci. J.* 169, 170-171 (2014).

<sup>18</sup> Come osserva R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 60-61, i francescani erano per la maggior parte di estrazione autoctona e condividevano pienamente la vita e i valori della popolazione, anche per quanto riguardava la difesa dell'onore e delle tradizioni; agli antipodi stavano i gesuiti, che scontavano il pregiudizio avverso alla loro provenienza straniera, maggiormente italiana, e alla loro cultura percepita estranea.

<sup>19</sup> Il delegato apostolico, nella disciplina canonica allora vigente, fissata dal Comunicato della Segreteria di Stato dell'8 maggio 1916 [AAS 8 (1916) 213], era definito come il prelado, arcivescovo titolare, con un incarico di rappresentanza permanente del Romano Pontefice presso le comunità cattoliche di una determinata nazione, ma privo del carattere diplomatico, che pertiene, invece, ai nunzi e agli internunzi. Pertanto, le sue mansioni in favore dei fedeli del territorio assegnato consistono nella vigilanza, nella promozione dei contatti con la Santa Sede, e nel coordinamento dell'attività dei vescovi. Ciò non esclude che il Pontefice possa attribuire compiti o affari di natura politica. Cfr. D. Staffa, *Delegato apostolico*, voce in *Enciclopedia Cattolica*, vol. IV, Città del Vaticano, 1950, 1345.

<sup>20</sup> Ernesto Cozzi (1870 – 1926) fu missionario, arcivescovo cattolico ed etnologo italiano. Formatosi nel Collegio vescovile di Trento, sua città natale, divenne sacerdote nel 1894 ed esercitò i primi anni di ministero come cappellano militare di lingua italiana a Bolzano. Nel 1901, su sua richiesta, fu mandato in missione a Scutari, dove strinse forti legami con la comunità cattolica montanara. Data la sua esperienza e le doti organizzative e di mediazione dimostrate, riceve la nomina a visitatore apostolico nel 1919 e, l'anno seguente, a delegato apostolico e arcivescovo titolare di Filippopoli di Tracia. Resse

prematura morte, avvenuta nel 1926, successe il gesuita mons. Giovanni Battista Della Pietra<sup>21</sup>.

A entrambi i delegati toccò l'opera di rappacificazione con il governo albanese dopo la presa di potere di Ahmet Zogu<sup>22</sup>. Mentre il Congresso di Lushnjë, infatti, era stato l'occasione per i gruppi confessionali di gestire in posizione paritetica la politica, grazie alla designazione di un rappresentante di ciascuna religione nell'organo supremo, l'Alto Consiglio, la rapidissima ascesa di questo esponente sunnita diede slancio a un progetto di stampo

---

la delegazione apostolica fino alla morte avvenuta nel 1926, mentre era in viaggio verso l'Italia. Oltre all'impegno nel campo ecclesiastico, è degna di nota la sua opera di ricostruzione dei costumi e delle usanze albanesi, testimoniata da alcuni contributi in rivista (E. Cozzi, *Malattia, Morte, Funerali nelle Montagne d'Albania*, in *Anthropos*, 1909, 4, 903; Id., *La vendetta del sangue nelle Montagne dell'Alta Albania*, in *Anthropos*, 1910, 3, 654; Id., *La donna albanese con speciale riguardo al diritto consuetudinario delle Montagne di Scutari*, in *Anthropos*, 1912, 2, 309; Id., *Credenze e superstizioni nelle Montagne dell'Albania*, in *Anthropos*, 1914, 3-4, 449) e da un volume, pubblicato postumo, E. Cozzi, G. Valentini (cur.), *Fra i Monti d'Albania. Cenni su gli usi e i costumi delle Montagne albanesi*, Wiesbaden, 2021. Cfr. C. Pardi Suma, *La figura di Ernesto Cozzi. Da missionario in Albania a Delegato Apostolico (I parte)*, in *Shëjzat – Pleiades*, 2019, 1-2, 129; Id., *La figura di Ernesto Cozzi. Da missionario in Albania a Delegato Apostolico (II parte)*, in *Shëjzat – Pleiades*, 2019, 3-4, 15; Id., *Il ruolo di Mons. Ernesto Cozzi nella ricomposizione del clero albanese durante gli anni Venti*, in *Shëjzat – Pleiades*, 2020, 3-4, 81; N. Malcom, *Rebels, Believers, Survivors: Studies in the History of the Albanians*, Oxford, 2020, 274-311; A. Vaccaro, *Cultura albanese e tradizione giuridica. Considerazioni sulle consuetudini attraverso la storiografia e il racconto odepórico tra Ottocento e Novecento*, in *Palaver*, 2021, 10, 175, 180-216.

<sup>21</sup> Giovanni Battista Della Pietra (1871-1940) fu religioso gesuita, arcivescovo e delegato apostolico in Albania. Entrato nella Compagnia di Gesù, fu ordinato sacerdote nel 1904. Fu mandato missionario in Albania, dove resse il Collegio Pontificio di Scutari. Pio XI lo nominò delegato apostolico in Albania e arcivescovo titolare di Calcedonia, nonostante il parere negativo del Preposito generale della Compagnia, espresso in una lettera del 12 gennaio 1927 al card. Van Rossum. Il faldone relativo all'elezione episcopale di mons. Dalla Pietra è in Archivio Storico *De Propaganda Fide* (APF), Nuova Serie (N.S.) 1926-1928, vol. 881a, anno 1927, Rubrica 3/1, Albania Affari comuni – Delegazione Ap., prot. 912/1927, "Comunica che il S. Padre ha elevato alla dignità arcivescovile il Rev. P. Giov. Battista della Pietra, eletto Delegato Apostolico di Albania"). Il superiore generale della congregazione, dopo essersi consultato con il provinciale di Venezia, infatti, pur lodando l'intraprendenza apostolica e la pietà del P. Dalla Pietra, lo considerò «troppo ottimista nel giudicare delle persone e troppo facile per semplicità evangelica, ad esprimere giudizi sfavorevoli, onde potrebbe creare dei fastidi a se, ai Gesuiti, alla Santa Sede» ed evidenziava che «non [aveva] fibra abbastanza resistente alla lotta inerente a tale ufficio» e «manca[va] di competenza canonica e amministrativa». Durante il suo ministero, dovette gestire le complesse relazioni con il governo albanese e intervenire per ristabilire la disciplina con misure che lo resero invisibile al clero. Nel 1936 rinunziò all'ufficio e tornò a vivere nella Compagnia di Gesù fino alla morte sopraggiunta quattro anni dopo. Cfr. E. Patriarca, *Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Battista Della Pietra, religioso della Compagnia di Gesù, Arcivescovo di Calcedonia, Delegato Apostolico in Albania*, Verona, 1954.

<sup>22</sup> Ahmet (o Ahmed), Zogu (1895-1961) fu politico, militare e, dal 1928 al 1939, monarca del Regno d'Albania, col nome di Zog I. Nato da una famiglia musulmana appartenente alla nobiltà tribale delle montagne, fu avviato alla vita militare a Costantinopoli. maturò una fulminea esperienza nei ranghi della diplomazia e della politica dell'Albania indipendente, tanto da diventare nel 1920 Ministro dell'Interno e, nel 1923, Primo Ministro. Esiliato da Fan Noli nel giugno 1924, si riappropriò del potere a dicembre dello stesso anno. Con la fondazione della Repubblica il 21 gennaio 1925, ne divenne Presidente. Il suo governo fu caratterizzato dall'accentramento dei poteri in capo a lui, dalla promozione di una forte coscienza nazionale e da riforme economiche e sociali, rimaste incompiute per l'arretratezza del Paese e la crescente dipendenza dall'Italia. Il 1° settembre 1928, si autoproclamò re. Negli undici anni di regno, Zog I si avvicinò alle idee mussoliniane di rafforzamento della nazione nella penisola balcanica. Nel 1938, dopo vari dinieghi delle case regnanti europee, sposò la contessa cattolica Géraldine Apponyi de Nagy-Apponyi, di nazionalità ungherese e statunitense con rito civile, attirando a sé il malumore degli islamici e il disappunto della Santa Sede. Nel 1939, avendo avvertito le mire espansionistiche fasciste, provocò l'occupazione italiana dell'Albania. Andò in esilio, prima in Grecia, poi in Turchia, Egitto, Regno Unito, Stati Uniti e Francia, dove morì in ristrettezze economiche nel 1961. Segnalo, oltre alla biografia ufficiale del monarca (K.A. Dako, *Zogu the First King of the Albanians*, Tirana, 1937), J. Swire, *King Zog's Albania*, New York, 1937. Per un riferimento biografico più recente, cfr. J. Tomes, *King Zog. Self-made Monarch of Albania*, Gloucestershire, 2011.

secolarizzante, teso a comprimere fortemente l'incidenza del fattore religioso nella vita pubblica<sup>23</sup>. Infatti, conseguita la carica di Primo Ministro nel dicembre 1922, Zogu mostrò la volontà di porre le basi per uno Stato neutrale e libero dagli ultimi retaggi del sistema milletista. Personalmente non aderiva in maniera convinta ai precetti del proprio credo e riteneva, piuttosto, la religione un valido *instrumentum regni*, di cui servirsi per intessere alleanze e attirare l'ondivago favore popolare.

Il suo programma partiva da un'interpretazione separatista e giurisdizionalista dell'art. 93 dello *Statuto esteso*, che dichiarava l'assenza di una religione ufficiale e l'uguale godimento dei diritti civili e politici, senza disparità in ordine al culto<sup>24</sup>. Nella costruzione di un'identità nazionale al di sopra e al di là di ogni particolarismo, l'indole separatista emergeva nella progressiva irrilevanza della fede nella sfera pubblica, mentre l'indirizzo giurisdizionalista si palesava nelle penetranti ingerenze in campo religioso, volte ad orientare le scelte strategiche e ad intercettare e neutralizzare il dissenso.

Così, nel 1923, dopo un rapido passaggio parlamentare che non incontrò l'opposizione di nessun deputato<sup>25</sup>, fece approvare la legge sullo statuto legale delle comunità religiose<sup>26</sup>. Tale regolamentazione, se riconobbe la personalità giuridica delle confessioni – qualificate come associazioni e sottoposte al diritto comune – ed enunciò la loro libertà di autorganizzazione, nondimeno impose stringenti vincoli alla loro attività, sotto il pretesto di evitare intromissioni estere.

L'articolo che più risultava lesivo per le prerogative dei cattolici era il terzo, che recitava: «Ogni associazione religiosa può avere con i grandi centri religiosi al di fuori d'Albania soltanto legami spirituali dogmatici». Mentre le altre comunità di fede si erano rese via via indipendenti dagli enti di governo e si erano costituite in cellule nazionali, per i cattolici ciò era impossibile, dato il carattere essenziale della comunione non soltanto dogmatica, ma anche di giurisdizione con il Romano Pontefice.

---

<sup>23</sup> Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 89-94, e G. Cimbalo, *Pluralismo confessionale*, cit., 29-37.

<sup>24</sup> Sull'esecutivo guidato da Ahmet Zogu tra il 2 dicembre 1922 e il 3 marzo 1924, cfr. J. Swire, *Albania*, cit., 402-433, e A.F. Biagini, *op. cit.*, 142-145. Sullo *Statuto esteso* e la sua incidenza sul diritto di libertà religiosa, cfr. E. Çela, *The Historical-Legal Development of Religious Tolerance and Harmony in Albania*, in B. El Zein, A. Al Jarwan (Eds.), *Paths to a Culture of Tolerance and Peace*, New York, 2021, 83, 84.

<sup>25</sup> Significativo è che i cattolici in Parlamento non compresero la portata della legge in questione. Mons. Cozzi, con lettera del 13 luglio 1923 esprimeva la propria sorpresa e il proprio sdegno con queste parole: «Il progetto di legge venne presentato alla Camera dei Deputati nello scorso mese di giugno per la discussione, e senza modificazione alcuna venne approvato, a quanto pare, anche dai deputati cattolici, fra i quali si trovano due sacerdoti, P. Giorgio Fishta O.F.M. e don Andrea Miedia, fratello dell'arcivescovo di Scutari. E reca somma meraviglia che i due deputati sacerdoti non abbiano compreso i pericoli derivanti dalle progettate leggi confessionali per prevenire tosto le competenti autorità ecclesiastiche, onde formulare per tempo energica protesta contro delle stesse, e che essi stessi non abbiano alzata la loro voce per combattere simili progetti di legge od almeno riprovarle colle loro dimissioni» (APF, N.S. 1923-1925, vol. 788, Rubriche 3/1-3/2, Albania – Delegato Apostolico, affari comuni, prot. 2431/1923, "Statuto legale per le comunità confessionali d'Albania e conseguenze gravi che ne derivano").

<sup>26</sup> Il testo del provvedimento è reperibile, nell'originale albanese e in italiano, su LiCoDU al link <https://licodu.cois.it/?p=285>. G. Cimbalo, *Pluralismo confessionale*, cit., 37-40, rileva come quest'atto fosse innovativo nel panorama europeo, in quanto promuoveva una gestione laica e pluralista dello Stato.

Le ripercussioni derivanti da tale disposizione erano molto gravi, come annotava il delegato apostolico Cozzi in un dispaccio al Prefetto della Congregazione *De Propaganda Fide*, il card. Wilhelm Van Rossum:

[S]i esclude ogni ingerenza diretta nel campo morale, disciplinare e amministrativo della Suprema Autorità della Chiesa di fronte alla collettività cattolica albanese; i vescovi pertanto potranno scrivere e comunicare col Papa, ma resta loro interdetto di sollecitare decisioni in affari ecclesiastici locali o di eseguirne i comandi e le prescrizioni; cosicché ove si applicasse con cura e rigore la legge, ne verrebbero con ciò stesso rallentati i vincoli che uniscono la chiesa cattolica d'Albania a Roma; si toglierebbe al Papa ogni reale autorità di regime sui cattolici albanesi, ed a questi ogni unione di dipendenza e subordinazione al centro della Verità; e per tal modo si avrebbe di fatto una chiesa nazionale distruggendo così ogni rigore e vitalità morale del cattolicesimo in questo paese. Ed a questo mira il governo colla sua legislazione<sup>27</sup>.

Ma vi era un altro punto che suscitava l'opposizione cattolica, ossia il requisito dell'origine albanese per le gerarchie ecclesiastiche<sup>28</sup>. E la *ratio* dell'atto era rinvenuta dal presule nella volontà di salvaguardare l'unità dello Stato contro ogni spinta centrifuga:

[I]l principio che informa questo Statuto è quello della sovranità esclusiva dello Stato, mentre tende in modo manifesto a far sì che anche la Chiesa Cattolica venga assoggettata a una perniciosa schiavitù sotto l'arbitrio della civile podestà, arrogandosi il diritto di ingerirsi nel campo di azione a lei tutto proprio, di ostacolare l'esercizio della sua podestà, ed esercitare una diretta sorveglianza nell'amministrazione degli affari e dei beni ecclesiastici, ed inceppare perfino la immediata dipendenza della Chiesa in Albania dalla Suprema Autorità costituita da Cristo nel Suo Vicario in terra<sup>29</sup>.

In realtà, il rischio di ribellioni dalla parte cattolica non era ipotetico, come Zogu avrebbe compreso nei mesi che seguirono. Infatti, a sostenere la rivolta contro il Primo Ministro e ad appoggiare la decisione di Fan Noli di espellerlo dal Paese nel giugno 1924 fu proprio l'arcivescovo di Scutari, mons. Lazër Mjeda<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> E. Cozzi, lettera del 13 luglio 1923 al card. Van Rossum, cit.

<sup>28</sup> Art. 3, comma 2, lett. d) della legge sullo statuto legale delle comunità religiose.

<sup>29</sup> E. Cozzi, lettera del 13 luglio 1923 al card. Van Rossum, cit.

<sup>30</sup> Lazër Mjeda (nelle fonti coeve è attestato anche Mjedja e Miedia) (1869-1935) fu arcivescovo e letterato albanese. Fu ordinato sacerdote nel 1891 e, dieci anni dopo, non ancora trentaduenne, ricevette la consacrazione episcopale. Inizialmente, esercitò il proprio ministero a Sappa, poi, nel 1909, fu nominato arcivescovo di Skopje. Durante le guerre balcaniche redasse un memoriale in cui denunciava le operazioni di pulizia etnica perpetrate dai serbi nei confronti degli albanesi. Nel 1921 divenne arcivescovo metropolitano di Scutari, ufficio che mantenne fino alla morte. Nella sua posizione di guida spirituale per i cattolici albanesi, si spese per la difesa dell'indipendenza della Chiesa contro le ingerenze secolari. Per uno studio completo sulla vita e l'opera di mons. Mjeda, rinvio a N. Ballabani (Ed.), *Imzot Lazër Mjeda: mbrojtës dhe lëvruer i identitetit shqiptar*, Zagreb-Sankt Gallen, 2011.

### 3. La minoranza cattolica durante l'esperienza repubblicana, tra realismo politico-diplomatico e tentativi di negoziazione concordataria

A causa della mancanza di organizzazione e di capacità di proporre valide alternative, i tentativi dei cattolici di contrastare le riforme del Primo Ministro, invece di ottenere l'effetto sperato, si ritorsero, piuttosto, contro la minoranza. Lo aveva previsto mons. Cozzi, che in una missiva del 24 maggio 1924, indirizzata al Prefetto della Congregazione *De Propaganda Fide* e al Segretario di Stato, card. Pietro Gasparri, censurava l'attivismo politico del clero cattolico e prevedeva gli esiti gravemente pregiudizievole che sarebbero di lì a poco derivati:

[È] ben doloroso che questa piccola nazione la quale avrebbe così estremo bisogno di pace e lavoro concorde di tutte le forze per il proprio sviluppo istituzionale, economico e sociale, venga gettata così di frequente in preda a lotte intestine che potrebbero creare delle situazioni assai gravi pel paese. E ben più doloroso si è che i fautori del partito dell'opposizione, pei loro scopi egoistici e personale e sotto il specioso titolo di combattere per le libertà confessionali siano giunti a guadagnare l'effettivo ed incondizionato appoggio del locale Metropolita e dei Francescani, i quali vengono per ciò stesso considerati come i principali esponenti del partito, sentendosi così corresponsabili di sì grave situazione politica interna che potrebbe avere delle deplorevoli conseguenze anche nel loro riguardo<sup>31</sup>.

Zogu, infatti, con l'aiuto della Jugoslavia, dove si era rifugiato, tornò in patria e recuperò agevolmente le redini della politica, ottenendo la piena legittimazione dall'Assemblea Costituente, che riprese i lavori interrotti nel giugno 1924. Il 21 gennaio 1925 fu proclamata la Repubblica e l'ex Primo Ministro fu eletto Presidente. Il 7 marzo successivo fu approvata la Costituzione, che tratteggiava una forma di governo presidenziale<sup>32</sup>.

Nell'opinione dei cattolici, l'intera operazione serviva a dare una copertura legale a una dittatura di fatto, secondo quanto emergeva dalla testimonianza sconsigliata di mons. Della Pietra, che in una lettera al card. Gasparri, datata 17 luglio 1927, asseriva: «L'Albania è uno Stato di forma repubblicana, ma di fatto il Presidente fa lui quasi ciò che vuole, non escluso il mandare fuori del paese e del mondo!»<sup>33</sup>.

L'atteggiamento del Capo dello Stato era ondivago e ambivalente, segnato da sanzioni esemplari e improvvise misure restrittive, tra cui l'espulsione di mons. Mjeda, l'esecuzione di don Gazulli e la chiusura delle scuole confessionali, a cui facevano, però, da contrappeso atti di clemenza, ad esempio la grazia concessa ai sacerdoti condannati alla pena capitale per il

---

<sup>31</sup> E. Cozzi, lettera del 24 maggio 1924, in Archivio Apostolico Vaticano (AAV), Arch. Del. Ap. Albania Ernesto Cozzi delegato ap. (1921-1926) – Segreteria di Stato di S.S. busta 1, fasc. 1, ff. 35-38 – “Rapporto alla S.C. e alla Segret. Stato circa situazione politica interna all'Albania”.

<sup>32</sup> Si vedano J. Swire, *Albania*, cit., 450-456, e A.F. Biagini, *op. cit.*, 146-148.

<sup>33</sup> G.B. Della Pietra, lettera del 17 luglio 1931 (sic, vi è un segno di correzione a matita che rinvia al numero di protocollo della Delegazione Apostolica, 101/27) al Segretario di Stato, card. Gasparri, in AAV, Arch. Del. Ap. Albania G.B. Della Pietra, Dispacci 1927-1936 – Segreteria di Stato, busta 2, fasc. 1, f. 5.

coinvolgimento nelle insurrezioni indipendentiste dei montanari del novembre 1926<sup>34</sup>.

In effetti, il mutamento costituzionale, per quanto fosse stato considerato quale passo ulteriore verso l'agognata democratizzazione dello Stato, consentì a Zogu di occupare una posizione di assoluta preminenza nell'architettura istituzionale, perché a lui erano riconosciute ampie prerogative, esercitate, di fatto, senza contrappesi o controlli<sup>35</sup>.

In un simile frangente, la Santa Sede ritenne opportuno portare a compimento i negoziati per un concordato con la Repubblica d'Albania, con il duplice obiettivo di tutelare con uno strumento di rango internazionale la minoranza cattolica, sottraendola così al diritto comune, e di dimostrare al Presidente che il tempo delle lotte e delle rivendicazioni indipendentiste era definitivamente concluso. L'iter, invero, era cominciato tempo prima dell'insediamento di Zogu, ma si era più volte arenato a motivo dell'impossibilità di trovare un interlocutore affidabile, che potesse impegnare la volontà statale<sup>36</sup>.

A differenza dei prelati locali, alla Segreteria di Stato di Sua Santità la fase di stabilità, raggiunta con la forza dal politico musulmano, sembrava un momento favorevole per guadagnare, se non una piena vittoria nel campo delle pretese, almeno un accomodamento dignitoso. Anche per la controparte albanese l'avvio delle relazioni con la Santa Sede era vantaggioso, perché grazie ad esse l'esecutivo sorto dal colpo di stato ai danni di Fan Noli avrebbe ottenuto un accreditamento agli occhi delle potenze europee e si sarebbe affrancato dal pregiudizio che i cattolici nutrivano contro di esso, grazie all'appoggio proveniente dal Pontefice.

Gli esiti – è bene anticiparlo – non furono positivi, né durante il periodo repubblicano, né in quello monarchico: mai si addivenne a un concordato e, fatta salva l'effimera conquista italiana, i cattolici dovettero subire progressive limitazioni, che culminarono nelle persecuzioni durante il regime comunista.

Focalizzando qui l'attenzione sulle trattative nel quadriennio 1925-1928, si può distinguere un momento 'locale', gestito da mons. Mjeda, e uno

---

<sup>34</sup> Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 103-106.

<sup>35</sup> Cfr. S. Haxhiu, A.H. Alidemaj, *op. cit.*, 596-598; A. Gera, *op. cit.*, 9-10; K. Jance, *op. cit.*, 726-727.

<sup>36</sup> La Santa Sede raffreddò l'entusiasmo di mons. Mjeda, il quale, appena insediatosi Fan Noli e scacciato Zogu, decise di riprendere subito le trattative per il concordato. Il 20 luglio 1924, l'arcivescovo di Scutari scriveva a mons. Borgongini Duca, Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari: «Appena formato il nuovo governo mi sono rivolto in via privata al Presidente del Ministero per sapere se era disposto a entrare in trattative colla S. Sede per concludere il Concordato, il quale da oltre due anni fu promesso ai cattolici, e non venne condotto a termine a causa degli intrighi del caduto governo. Mi fu risposto che tutto il Gabinetto sarebbe assai lieto di poter ultimare quanto prima questo importante affare; e mi incombenzarono (sic) di vedere se anche la S. Sede accetterebbe di trattare con essi. E la ragione di ciò si è, perché finora solo l'Italia e la Grecia hanno riconosciuto ufficialmente l'attuale governo» [Archivio Storico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali (ASRS), Fondo Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS.), Pio XI, Albania, 1922-1938, pos. 5, fasc. 6, f. 5]. La risposta del card. Gasparri, affidata a un telegramma cifrato del 30 luglio successivo, manifestava forti perplessità sull'iniziativa: «Sappia che S. Sede è sempre disposta trattare con ogni nazione ma che dubita se per l'Albania attuale momento sia opportuno» (ivi, f. 6).

‘romano’, portato avanti dal card. Gasparri e da mons. Borgongini Duca<sup>37</sup>, Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari<sup>38</sup>.

La base testuale del concordato era la bozza redatta da mons. Mjeda già nel 1923<sup>39</sup>. Si trattava di un testo composto da ventuno articoli, che si apriva con la dichiarazione della libertà di esercizio del culto cattolico in tutto il Paese («Art. I – La religione Cattolica Apostolica Romana nei diversi suoi riti avrà il libero e pubblico esercizio in tutto lo Stato Albanese»). A ciò faceva seguito una serie di previsioni sull'autonomia organizzativa, che si declinava nella dipendenza degli ordinari diocesani esclusivamente dalla Santa Sede per ciò che atteneva agli affari ecclesiastici (art. II), nella libertà degli stessi ordinari da ogni ingerenza nell'adempimento delle proprie funzioni (art. III), e nel diritto esclusivo della Sede Apostolica di nominare i vescovi (art. IV). L'art. V, quasi una cerniera tra le questioni organizzative e le questioni missionarie, enunciava la «piena libertà» della Chiesa cattolica di aprire scuole, orfanotrofi, ospedali e altri istituti caritativi.

La sezione compresa tra l'art. VI e l'art. XII affrontava la materia del sostentamento del clero, che era integralmente a carico dello Stato: il trattamento retributivo era parametrato all'ufficio ricoperto, più elevato era l'emolumento per l'arcivescovo di Scutari, che avrebbe ricevuto sedicimila franchi-oro, di cui quattromila per spese di rappresentanza. A seguire, l'arcivescovo di Durazzo con ottomila franchi-oro, e, poi, i vescovi di Alessio, Sappa, Pulati e Mirdita, con seimila franchi-oro a testa. Per i parroci si fissava un emolumento annuo di cinquecento franchi-oro ciascuno, la cui distribuzione, però, prevedeva l'intermediazione dei vescovi diocesani.

Sul bilancio albanese sarebbe gravato il mantenimento del Seminario Pontificio di Scutari, dello studentato dei francescani, dei docenti che vi prestavano servizio, dell'orfanotrofio cattolico e della missione volante dei

---

<sup>37</sup> Francesco Borgongini Duca (1884-1954) fu diplomatico, arcivescovo e cardinale italiano. Svolsi i propri studi nel Pontificio seminario romano e, dopo l'ordinazione presbiterale nel 1906, fu nominato ufficiale della Penitenzieria Apostolica e, poi, minuzante della Congregazione *De Propaganda Fide*. Insegnò teologia e Sacra Scrittura nell'Ateneo del Pontificio seminario romano e presso il Collegio Urbano. Nel 1921 entrò al servizio della Segreteria di Stato, prima come Prosegretario, poi come Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Grazie a questo ruolo, prese parte alle trattative per la stipulazione dei Patti Lateranensi. Nel 1929 fu nominato da Pio XI nunzio apostolico in Italia e consacrato arcivescovo. Durante il suo impegno diplomatico, fu attivo nel mantenere la conciliazione tra la Chiesa e lo Stato italiano, evitando di provocare rotture e intervenendo per abbassare i toni delle proteste elevate dalla Santa Sede in occasione delle violazioni del Concordato perpetrate dal regime mussoliniano. Caduto il fascismo, Borgongini Duca agì a difesa delle prerogative ecclesiastiche nell'ordinamento democratico. Nel 1953 fu creato cardinale da Pio XII. Morì l'anno seguente. Cfr. G. Caputo, *Borgongini Duca, Francesco*, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XII, 1971, [https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-borgongini-duca\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-borgongini-duca_(Dizionario-Biografico)/), e F. Guasco, *Tra Segreteria di Stato e regime fascista. Mons. Francesco Borgongini Duca e la nunziatura in Italia (1929-1939)*, in L. Pettinaroli (dir.), *Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de l'universel*, Rome, 2013, 303.

<sup>38</sup> Sulle modalità di lavoro della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, che costituiva un consiglio ristretto con compiti di assistenza del Romano Pontefice nello studio delle questioni più complesse nel campo dei rapporti con gli Stati e in quello dell'organizzazione ecclesiastica, cfr. R. Regoli, *Il ruolo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari durante il pontificato di Pio XI*, in C. Semeraro (cur.), *La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle nuove fonti archivistiche*, Città del Vaticano, 2010, 183.

<sup>39</sup> Di esso si ha notizia attraverso l'incartamento trasmesso dal delegato apostolico Cozzi al card. Gasparri il 14 settembre 1923 (ASRS, AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1922-1938, pos. 5, fasc. 5, ff. 64-74), nel quale sono inclusi la bozza preparata da mons. Mjeda (allegato B, ff. 68-71) e la controproposta del governo (allegato A, ff. 72-74), entrambe in lingua italiana. In entrambe le bozze, gli articoli sono indicati con i numeri romani.

gesuiti. Si stabiliva, ancora, il diritto alla pensione del clero, equiparato, a tale scopo, agli impiegati pubblici.

L'art. XIII era dedicato all'istruzione religiosa, che sarebbe stata offerta nelle scuole pubbliche sotto il controllo degli ordinari diocesani e con personale stipendiato dallo Stato. Il potere di disciplina su questi docenti (detti «catechisti» nella bozza) era affidato sempre ai vescovi, i quali avrebbero potuto provvedere direttamente alla rimozione e alla sostituzione di chi «non [avrebbe soddisfatto] alle esigenze della sua missione». Una clausola molto generica, potenzialmente illimitata nella portata sanzionatoria del provvedimento, per il quale non si richiedeva alcuna motivazione.

Principale tra le *res mixtae*, al matrimonio era rivolto il gruppo di articoli dal XIV al XVI. Nel primo di essi si riconosceva la validità e l'indissolubilità dei matrimoni fra cattolici, e dei matrimoni misti contratti con l'assistenza del parroco cattolico secondo le leggi della Chiesa e si prevedeva che non avrebbe avuto parte all'eredità la prole nata da matrimoni non celebrati in conformità col diritto; nel secondo si affermava la riserva di giurisdizione al giudice ecclesiastico per tutte le cause matrimoniali cattoliche, comprese quelle che si riferivano ai matrimoni misti celebrati davanti al parroco cattolico, con la sola esclusione delle controversie riguardanti «gli effetti meramente civili»; il terzo, infine, trasponeva nella regolamentazione secolare il diritto del coniuge cattolico in un matrimonio misto di imporre l'educazione della prole nella fede cattolica.

Il XVII articolo concerneva la personalità giuridica, che era attribuita automaticamente alla Chiesa nelle sue articolazioni gerarchiche situate nel Paese. Il XVIII, quale corollario, formalizzava il diritto di acquistare, possedere e amministrare i beni e l'inviolabilità da ogni ingerenza statale circa le fondazioni. Il XIX eccettuava gli edifici di culto, i seminari, i conventi, le residenze dei vescovi e dei parroci da ogni tributo e da ogni mutamento di destinazione deciso da istituzioni laiche. Il XX esentava i chierici da pubblici uffici contrari al ministero da essi svolto, a tutela, tra l'altro, del sigillo sacramentale, potenzialmente violabile qualora il ministro sacro fosse stato chiamato a testimoniare, e dal servizio militare. Con il XXI le parti si impegnavano a trovare soluzioni negoziali alle future divergenze interpretative.

È chiaro che una simile proposta non era accettabile da un apparato pubblico che professava la propria neutralità: mons. Mjeda voleva non solo che la Chiesa fosse libera da qualsiasi intrusione del potere laico, ma, anzi, che essa acquisisse una posizione privilegiata rispetto alle altre confessioni, ad esempio, tramite la previsione di eccezioni e deroghe al diritto comune delle associazioni religiose e il finanziamento diretto del clero, dell'istruzione e degli enti di beneficenza.

Il governo partiva da basi totalmente differenti, che furono condensate nella bozza ministeriale, la cui versione iniziale è pure del 1923. Già dall'art. II era desumibile la volontà di incidere direttamente nell'organizzazione diocesana, tramite la formale recisione di ogni collegamento tra le diocesi albanesi con la Congregazione *De Propaganda Fide* e la fissazione delle province ecclesiastiche (Scutari e Durazzo) dalle quali dipendevano le suffraganee di Sappa, Alessio, Mirdita e Pulati, senza che la Santa Sede potesse effettuare modifiche.

Altrettanto lesivo dell'autonomia era il procedimento di selezione dei vescovi, perché l'art. V non soltanto disponeva l'onere di preventiva notifica del nome del candidato alla sede episcopale all'esecutivo per il nulla osta, ma, altresì, riproduceva, con leggeri adattamenti, i requisiti già presenti nella legge sullo statuto legale delle comunità religiose, ossia la cittadinanza albanese, la conoscenza della lingua locale, il godimento dei diritti civili e politici, l'origine razziale albanese o la residenza familiare nel territorio da almeno tre generazioni. Come nel progetto di mons. Mjeda, l'aver osteggiato la causa dell'indipendenza schipetara era una circostanza che impediva la nomina.

Ai sensi, poi, dell'art. VII, prima della presa di possesso, i prelati dovevano prestare il giuramento di obbedienza e fedeltà allo Stato e l'impegno di non partecipare ad accordi o gruppi che mettevano a rischio la tranquillità sociale, e di vigilare affinché i chierici sottoposti facessero altrettanto.

Invece di versare i trattamenti stipendiali per ciascun vescovo e parroco, lo Stato avrebbe destinato una somma forfettaria di centomila franchi-oro – di gran lunga più bassa di quanto risultante dai calcoli dell'arcivescovo di Scutari – ai vertici delle due province ecclesiastiche, previa presentazione di bilanci e rendiconti dettagliati (artt. IX-XI).

Nel campo dell'istruzione religiosa, gli ordinari del luogo perdevano il monopolio sugli incarichi e sulle dimissioni dei catechisti, atti sui quali bisognava raggiungere un accordo con il Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Del complesso normativo circa il matrimonio restava il mero riconoscimento della validità della forma canonica di celebrazione davanti al parroco cattolico secondo le leggi canoniche (art. XIV). Si introduceva il divieto per il clero di ricevere qualsiasi sovvenzione estera, con la minaccia di sanzioni previste da legge speciale.

Se questi erano i punti di partenza, la ripresa dei colloqui alla salita al potere di Zogu non fece che consolidare l'assetto: astutamente il Presidente manifestava la volontà di non chiudere mai in modo definitivo le negoziazioni, piuttosto, adduceva pretesti per procrastinarle e tendeva ad addossare la responsabilità ad altri componenti del Gabinetto. L'efficacia dell'atteggiamento è evidenziata dall'ottima impressione suscitata in mons. Cozzi in uno degli ultimi incontri avuti con il Capo dello Stato. Per il presule si era, infatti, davanti a una svolta, grazie alla promessa di invio a Roma di un plenipotenziario, nella persona di Terenzio Tocci, per concludere l'accordo. Inoltre, di lì a poco mons. Mjeda sarebbe riuscito a tornare in patria, sebbene con maniere che lasciavano intendere che le ostilità non sarebbero cessate<sup>40</sup>. Una traccia del dialogo è fissata nel rapporto al Segretario di Stato del 24 ottobre 1925:

Avendomi chiesto il Presidente se mi fossi interessato per l'affare del Concordato, ed avendogli riferito (in seguito al colloquio avuto con S.E. Mgr. Borgongini Duca) che la S. Sede sarebbe disposta ad entrare in dirette trattative col governo albanese pur ch'esso inviasse presso il Vaticano un ministro plenipotenziario per trattare della cosa, Ahmet Zogu esprimendomi

---

<sup>40</sup> Quando a mons. Mjeda fu concesso di tornare in Albania, il Presidente lo invitò in udienza. La normalizzazione dei rapporti era, però, puramente apparente, perché al presule fu minacciato il deferimento al tribunale politico-militare di Tirana, nell'ipotesi di mancata presentazione al Capo dello Stato. Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 102.

la sua soddisfazione si assicurò che avrebbe preso tutte le disposizioni al riguardo e che probabilmente avrebbe inviato quale suo rappresentante il Signor Avv. Terenzio Tocci (italo-albanese) dottore in legge e in diritto canonico, ora presidente della Corte di Cassazione di Tirana, del quale godo l'amicizia e che non mancherebbe certo, per parte sua, d'aderire a tutti i postulati della S. Sede<sup>41</sup>.

Un anno e mezzo dopo, la situazione era rimasta inalterata e il successore di mons. Cozzi replicava alle richieste della Santa Sede intorno all'avanzamento delle discussioni sul concordato con parole che rivelavano disillusione per una classe dirigente cresciuta nella fede musulmana e, perciò, insensibile alle esigenze della minoranza cattolica:

Quando prima di partire per l'Albania il 21 marzo ebbi l'onore di intrattenermi con V. Eccellenza, Ella fra l'altro mi accennò ad un concordato tra il Governo Albanese e la Santa Sede. E su questo argomento mi prendo la libertà di incomodare con questa mia V.E.

Recatomi a Tirana nella settimana santa, il Presidente della repubblica mi espresse di nuovo il suo vivo desiderio di concludere davvero il Concordato le cui pratiche mi pare siano state avviate da varie parti a più riprese senza alcuna finale conclusione.

C'è chi dubita della veracità di questo desiderio e sulla attuabilità, atteso l'elemento maomettano di cui il Presidente è attorniato. Ma dall'altra parte può essere che, volendo lui stare al potere e temendo di non essere accetto in certe sfere dei suoi, cerchi di avvicinare a sé i cattolici i quali, pochi di numero, non sono disprezzabili per importanza: una intesa colla Santa Sede attrae verso Lui il clero e giova alla tranquillità del paese: quindi e Lui direttamente con me ed altri per Lui me ne parlarono più volte.

Guardando specularmente le cose, in Albania sarebbe forse meglio che nessun culto fosse appoggiato dal Governo<sup>42</sup>.

Emerge, ancora, dalla fonte che Zogu palesava all'interlocutore il proprio intendimento di far prosperare la Repubblica mediante una politica di neutralità, così da non riaccendere quei conflitti che avevano insanguinato l'area negli anni successivi all'indipendenza. Sicché, la lentezza non doveva essere considerata un segno di sfiducia o di sospetto, ma una prudente equidistanza per non irritare le altre comunità.

Alla luce del colloquio, il delegato apostolico Della Pietra comprendeva che il concordato, più che uno strumento di affermazione delle prerogative ecclesiastiche, doveva essere una garanzia dell'autonomia della Chiesa contro le ingerenze statali: invece di interrogarsi su ciò che lo Stato avrebbe dovuto fare per promuovere le attività, i negoziatori avrebbero dovuto concentrare gli sforzi sulle guarentigie del libero esercizio del culto. Egli suggeriva di ridurre le pretese economiche e di accondiscendere al sistema di riparto delle sovvenzioni proposto dal governo; in cambio, incitava a battersi, piuttosto, per la libertà di predicazione, per la modificabilità dei confini diocesani, per l'allentamento dei vincoli alle scelte

<sup>41</sup> E. Cozzi, lettera del 24 ottobre 1925 al Segretario di Stato, card. Gasparri, in APF, N.S. 1923-1925 vol. 788 Rubriche 3/1-3/2 Albania – Delegato Apostolico, affari comuni, prot. 3266/1925, "Copia di rapporto alla Segreteria di Stato circa ritorno di Mons. Miedia e d P. Dodaj e circa il Concordato".

<sup>42</sup> Cfr. G.B. Della Pietra, lettera del 27 aprile 1927 al Segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, mons. Borgongini Duca, in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1921-1938, pos. 5, fasc. 6, f. 19r.

dei vescovi, per la salvaguardia del matrimonio canonico e della sua efficacia civile<sup>43</sup>.

Nonostante i migliori auspici e la distensione apparente, la fase 'romana' si aprì con un passo falso: durante le feste natalizie del 1927, da Tirana si mosse una delegazione formata da Jak Koçi e da Demètre Poppa. Essi si presentarono alla Segreteria di Stato senza farsi annunciare, né precedere da formali presentazioni o mandati. Per il vero, il delegato apostolico, non appena aveva avuto notizia della missione da proprie fonti, si era affrettato a comunicarlo il 24 dicembre 1927<sup>44</sup>.

Oltre alla mancanza di tatto diplomatico, vi era un altro problema, ossia la caratura degli inviati: il Koçi, pur dichiarandosi cattolico, viveva in situazione matrimoniale irregolare e, da deputato, appoggiava apertamente le riforme giurisdizionaliste di Zogu; il Poppa, dal canto suo, era ortodosso. Una serie di altre insidie, però, apparivano all'orizzonte: i danni derivanti dal procedimento di nomina dei vescovi, che li poneva in una situazione deteriore a quella dei capi delle altre comunità religiose; le discussioni parlamentari sul disegno di legge circa il divorzio, applicabile senza distinzione di appartenenza religiosa; i tentativi della magistratura di obbligare i sacri ministri a violare il segreto confessionale; le sperequazioni delle sovvenzioni in danno della beneficenza cattolica. Tali circostanze erano delineate in una lettera che mons. Mjeda, col suo consueto attivismo, aveva mandato alla Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari quattro giorni dopo il delegato apostolico<sup>45</sup>.

Vi è di più: l'arcivescovo di Scutari aveva allegato alla missiva un altro progetto, che sosteneva di avere esposto al Gabinetto. Esso non differiva molto dalla bozza del 1923, se non per la riduzione della remunerazione dei vescovi, la scomparsa del contributo alle spese di rappresentanza, il miglioramento del trattamento economico per i parroci e l'incremento delle sovvenzioni all'orfanotrofio<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Cfr. *ivi*, ff. 19-20.

<sup>44</sup> Cfr. G.B. Della Pietra, lettera del 24 dicembre 1927 al Segretario di Stato, card. Gasparri, in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1921-1938, pos. 5, fasc. 6, f. 28.

<sup>45</sup> L. Mjeda, lettera del 28 dicembre 1927 al Segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, mons. Borgongini Duca, in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1921-1938, pos. 5, fasc. 6, ff. 30-31. Dopo i saluti e l'introduzione, che mal celava la stizza per aver appreso dai giornali la notizia della missione diplomatica del governo di Tirana, l'arcivescovo elencava per punti le criticità dell'operazione. Di seguito i più salienti: «1. Faccio noto all'Eccellenza Vostra che dei due inviati uno è scismatico, e l'altro, cioè il Koçi, è cattolico di nome, ma molto cattivo; ateo, concubinario, e spudorato mezzano del Presidente per ogni losco affare. 2. La legge dello Stato sulle diverse Confessioni permette a ciascuno di scegliersi liberamente il proprio capo, e al governo spetta solamente il diritto di confermarlo con un decreto di approvazione. Il medesimo dovrebbe ottenersi per la scelta dei vescovi. [...]. 5. Ho sentito che il governo vuole proporre di dare una somma globale per tutti i bisogni della Chiesa cattolica in Albania. Ora ciò non mi sembra utile; perché tanto il personale quanto le parrocchie possono col tempo aumentarsi. E riguardo agli onorari mi permetto di fare presente all'Eccellenza Vostra R.ma che i nostri deputati al Parlamento percepiscono fino a 6480 franchi in oro all'anno, e i senatori fino a 7200; benché una buona parte di essi non abbia finito tutte le classi elementari. 6. Nella prossima apertura del Parlamento sarà ammesso per legge il divorzio. Sarebbe necessario che nel Concordato si provvedesse al danno, che da ciò risulterebbe al cattolicesimo. 8. È desiderabile che si esprimesse qualche clausola nel Concordato con la quale si tutelino l'onore de' Vescovi e degli altri membri del clero in modo che non possano essere chiamati contro loro voglia in giudizio per deporre contro terze persone».

<sup>46</sup> Cfr. ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1921-1938, pos. 5, fasc. 6, ff. 32-34. L'articolato è in duplice lingua, italiana e schipetara. La numerazione è in cifre arabe.

A Roma le trattative, svoltesi in un lasso temporale molto ristretto, dal 7 al 18 gennaio 1928, furono concitate: i plenipotenziari sottoposero all'attenzione del dicastero pontificio un testo confezionato secondo il modello della bozza ministeriale del 1923, in alcuni punti, addirittura, con modifiche meno tollerabili. In particolare, all'art. 2 del loro articolato, vi era l'inciso a tenore del quale le prerogative dei vescovi e dei parroci erano da interpretarsi «in armonia colle leggi dello Stato Albanese»<sup>47</sup>; l'art. 5 aggravava il procedimento di designazione dei vescovi, perché l'esecutivo si riservava il potere di scegliere tra una terna di candidati proposta dalla Sede Apostolica; era mantenuto, anzi rafforzato, il giuramento episcopale, che sarebbe avvenuto nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 12; l'art. 7 stabiliva l'approvazione del programma dell'insegnamento religioso, compilato a cura di un non meglio specificato «Sinodo Cattolico», da parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica; lo stesso meccanismo di proposta ecclesiastica e assenso ministeriale valeva per gli incarichi e le sanzioni nei confronti degli insegnanti di religione; scompariva ogni riferimento al matrimonio canonico. In calce alla bozza vi era un protocollo, che ammetteva l'uso di una lingua occidentale nelle scuole confessionali e minacciava sanzioni secolari e, sorprendentemente, canoniche ai preti che avessero fruito di finanziamenti stranieri.

Mons. Borgongini Duca, dopo aver manifestato l'irricevibilità del documento, per non creare un precedente ed avere tempo di consultarsi, diede ai delegati la copia del concordato lituano<sup>48</sup> perché fosse di ispirazione, e li congedò, con l'impegno di rivedersi nei giorni seguenti<sup>49</sup>.

Le critiche del Segretario della Congregazione erano molteplici: da un lato, egli sottolineava gli svantaggi derivanti dall'uscita dell'Albania dal raggio di azione di *Propaganda Fide*, dall'altro, contestava le limitazioni alla libertà della Chiesa, specialmente il controllo sulla designazione dei vescovi e il loro imbarazzante giuramento nelle mani di un Presidente musulmano. Infine, reiterava la richiesta di inserire gli articoli sugli effetti civili della disciplina matrimonio canonico<sup>50</sup>. Molto meno diplomatico era l'appunto del delegato apostolico, che chiosava in un biglietto privato raccolto nel faldone: «in armonia colle leggi alb[anesi]! Essendo i più maomettani (deput[at]i e senatori) l'armonia può essere schiavitù e persecuzione. Non sempre ci sarà A[hmet] Zogu delle cui buone intenzioni non si dubita; ma in seguito chissà!»<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> Il testo della bozza di concordato proposta dai plenipotenziari albanesi è rinvenibile in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1928-1930, pos. 13, fasc. 12, ff. 9-12.

<sup>48</sup> Il concordato con la Lituania fu concluso il 27 settembre 1927. Lo scambio di ratifiche avvenne il 10 dicembre dello stesso anno. Si trova pubblicato in AAS 19 (1927) 425-433. Cfr. L. Carboni, *Nascita e morte delle rappresentanze pontificie e dei loro archivi nell'Europa centro-orientale. Dalla "grande guerra" alla "guerra fredda"*, in *Textus et Studia*, 2015, 2, 117, 137-141, e H. Šinkūnas, I. Isokaitė-Valužė, *Relations Between the Holy See and Lithuania: A 100-Year History*, in 108 *Folia Juridica* 95 (2024).

<sup>49</sup> Cfr. foglio della I comparizione del 7 gennaio 1928 (il foglio non reca il nome dello scrivente, ma si può ragionevolmente immaginare che sia stato mons. Borgongini Duca, in quanto il suo nome appare nei fogli degli incontri successivi, in qualità di responsabile dei negoziati dal lato della Santa Sede), in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1928-1930, pos. 13, fasc. 12, f. 8.

<sup>50</sup> Il resoconto delle impressioni di mons. Borgongini Duca sulla bozza presentata dai plenipotenziari è in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1928-1930, pos. 13, fasc. 12, f. 13.

<sup>51</sup> Il biglietto del delegato apostolico con le osservazioni successive alla riunione del 7 gennaio 1928 è in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1928-1930, pos. 13, fasc. 12, f. 15. Il sottolineato è presente nell'originale.

Il 19 gennaio 1928, Pio XI concesse udienza al Segretario di Stato, al Prefetto della Congregazione *De Propaganda Fide*, a mons. Borgongini Duca e a mons. Della Pietra, e approvò il testo dell'accordo, dando mandato al delegato apostolico di sottoporlo a Zogu<sup>52</sup>.

Ventuno articoli definivano le relazioni tra la Repubblica e la Chiesa: provando a dare una lettura organica alle prescrizioni, si possono individuare alcuni nuclei tematici.

Nel blocco dei tre articoli incipitari, si consacrava il libero esercizio del culto cattolico (art. I); si sottolineava l'esclusiva e diretta dipendenza degli ordinari diocesani dalla Sede Apostolica e si riconosceva il diritto di libera corrispondenza con questa (art. II); si salvaguardava le prerogative del clero, disciplinate dal solo ordinamento canonico, senza menzionare l'armonia con le leggi dello Stato (art. III).

Gli artt. IV e V concernevano la personalità giuridica, automaticamente riconosciuta alla Chiesa cattolica nel suo insieme, ai suoi organi gerarchici e agli istituti religiosi operanti nel Paese; a completamento delle precedenti disposizioni, l'art. VI sanciva la capacità della Chiesa di godere e disporre dei beni mobili e immobili secondo le regole canoniche e del diritto comune. La tematica patrimoniale era ripresa all'art. XIV, che esentava da ogni tributo «gli edifici destinati al culto divino, i Seminari, le case di formazione dei Religiosi, gli Episcopî, le Case parrocchiali, i presbiterî, i Conventi, le scuole confessionali, i cimiteri, gli ospedali, gli orfanotrofi», disponendo altresì il divieto per le autorità repubblicane di mutare la destinazione d'uso.

Il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo il diritto canonico, senza ulteriori formalità, le cautele per la celebrazione dei matrimoni misti, la competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica sulla disciplina matrimoniale e la riserva di giurisdizione sulle relative cause erano oggetto, rispettivamente, degli artt. VII, VIII e IX.

Gli artt. XI e XII configuravano la sequenza di atti per la nomina dei vescovi, con un iter che vedeva la notificazione segreta del nome dell'eletto al governo, il quale poteva opporre ragioni ostative di ordine pubblico; cedendo alle pressioni dei diplomatici, si accoglieva la pretesa sulla nazionalità albanese dei candidati all'episcopato, salvo deroghe da prendersi di comune accordo; anteriormente alla presa di servizio, i presuli avrebbero giurato fedeltà alla Repubblica non nelle mani del Presidente, ma in sua presenza, e avrebbero promesso di non compiere nulla che fosse contrastante col benessere, alla sicurezza e all'integrità della Nazione. A chiudere la disciplina dei ministri di culto, l'art. XV sanciva l'esenzione dall'espletamento di uffici incompatibili con lo stato clericale, specialmente il servizio militare.

Sul piano delle sovvenzioni, si tratteggiava una gestione unitaria e centralizzata della ricezione dei fondi e della loro erogazione, individuando il responsabile unico nel rappresentante pontificio e quantificando l'importo globale in duecentomila franchi-oro (art. XIII).

L'insegnamento della religione sarebbe stato obbligatorio nelle scuole pubbliche, e la determinazione del suo contenuto didattico, l'approvazione dei libri di testo, la selezione dei docenti e la loro rimozione sarebbero state

---

<sup>52</sup> Cfr. foglio d'udienza del 19 gennaio 1928, in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1928-1930, pos. 13, fasc. 12, f. 34.

gestite dai vescovi, che avrebbero trasmesso al Ministero dell’Istruzione Pubblica le proprie determinazioni (art. XVI). Gli istituti scolastici confessionali, che si fossero conformati ai programmi statali, avrebbero rilasciato titoli di studio con valore legale (art. XVII).

Ulteriori previsioni attenevano all’impegno reciproco a nominare un proprio rappresentante diplomatico (art. X), al canto in latino della preghiera *Domine, salvam fac Rempublicam*, al termine di ogni messa pontificale (art. XVIII), alla risoluzione negoziale delle eventuali controversie interpretative «in armonia col Diritto Canonico» (art. XIX), all’automatica abrogazione di ogni disposizione anteriore contraria al concordato (art. XX), al rapido scambio delle ratifiche (art. XXI).

Se mons. Della Pietra partiva alla volta di Tirana con la speranza di una celere conclusione dell’affare, i plenipotenziari, ricevendo per posta il testo accettato dal Pontefice, manifestavano segni di nervosismo. Scrivendo un messaggio di risposta, il Koçi rilevava che sussistevano riserve sulle modificazioni apportate, segnatamente sulla sezione concernente il matrimonio<sup>53</sup>.

#### 4. «Non bene pro toto libertas venditur auro». Il fallimento del concordato nel crepuscolo repubblicano

I diplomatici albanesi erano stati sinceri con la Segreteria di Stato: il sistema che la convenzione pontificia costruiva, non avrebbe avuto alcuna probabilità di approvazione da parte di Zogu<sup>54</sup>, che stava proseguendo senza sosta il proprio disegno di secolarizzazione e di uniformazione socio-culturale di stampo nazionalista.

Per raggiungere l’obiettivo, oltre al controllo pervasivo rispetto nei confronti dei gruppi religiosi, era necessario che l’istituto matrimoniale fosse interamente attratto nell’orbita statale, eliminando ogni residua intersezione con l’ordinamento canonico e abbattendo ogni proibizione di natura confessionale ai matrimoni misti.

Durante le trattative con la Santa Sede, infatti, Zogu accelerò il dibattito parlamentare per l’adozione del codice civile: tra le innovazioni più discusse, vi era l’introduzione del matrimonio civile, la sottrazione di ogni

---

<sup>53</sup> Cfr. J. Koçi, lettera del 19 gennaio 1928 al Segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, mons. Borgongini Duca, in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1928-1930, pos. 13, fasc. 12, f. 42: «J’ai l’honneur d’accuser à Votre Excellence réception de la lettre sub. N. 220/28 d’aujourd’hui, par laquelle Vous avez bien voulu me faire tenir la copie du texte du Concordat ainsi qu’il se trouve amendé par les modifications et autres clauses suggérées par Votre Excellence au cours des pourparlers relatifs. En remerciant Votre Excellence de cet envoi, je m’empresse de Lui faire savoir que la Délégation Albanaise tout en maintenant ses réserves sur certaines des modifications proposées et notamment sur les articles ayant trait au mariage catholique, ne manquera de communiquer à son Gouvernement aussi promptement que possible le texte summentionné».

<sup>54</sup> Ai sensi dell’art. 75 della Costituzione della Repubblica d’Albania del 1925, il Presidente aveva il diritto di concludere trattati e altri accordi con gli Stati stranieri con il consenso di entrambe le Camere («edhe ka të drejtë me bamë tractate e marveshtje gjith-farësh me Shtetet e huej me pelqimin e dy Dhomave»). Il testo della Costituzione albanese del 1925 è reperibile nella banca dati LiCoDU, su <https://licodu.cois.it/?p=379>.

controversia familiare ai tribunali religiosi e la legalizzazione del divorzio<sup>55</sup>. Per quanto negli anni precedenti vi fossero state iniziative in tal senso, non erano mai giunte a conclusione a causa delle divisioni tra partiti e ai colpi di stato. Nell'autocrazia di Zogu, che già aspirava alla monarchia, tutto lasciava presagire che in poco tempo, simili interventi avrebbero avuto realizzazione.

Nell'udienza concessa al delegato apostolico in ritorno da Roma, il Capo dello Stato fu irremovibile nel difendere la bontà dell'iter legislativo, a tal punto da rimettere in discussione l'intero progetto redatto pochi giorni prima. La tensione tra mons. Della Pietra e Zogu era palpabile, come si può inferire dallo stile frammentario e disorganico della lettera del 25 gennaio 1928 a mons. Borgongini Duca:

Giunsi a Tirana in piena festa per la proclamazione (anniversaria) della repubblica: io era non in piena sanità, gli altri in allegria: l'udienza arrivò solo il 3° giorno lunedì passato. Ottima accoglienza, buoni complimenti, anche ringraziamenti. Venuto al tu autem, fu altro. I tre articoli del matrimonio dal presidente non possono inghiottirsi: Egli, povero ignorante, vuole fare uno il popolo albanese e quindi rompendo gl'impedimenti che il Corano mette al matrimonio coi cristiani, vuole che sia libertà per ciascuno di sposare chiunque, di qualunque fede sia.

Non si oppone che, dopo l'atto civile, vadano in chiesa: pienamente liberi, ma non obbliga nessuno: siamo in tempi di libertà: la chiesa vi insista essa che i fedeli osservino le leggi stabilite da essa. [...] Molto, (dice), ha fatto ponendo l'abolizione della poligamia: limita il divorzio al minimo: la chiesa cattolica limiti essa, ma lo Stato a-fetar (senza fede) non può più oltre per non urtare gli altri<sup>56</sup>.

Il racconto assume i toni paradossali nel prosieguito, perché Zogu, congedando il delegato, lo invitava a rivolgersi al Ministro degli Esteri, Hilë Mosi, dichiaratamente cattolico, ma di idee eterodosse. Nel colloquio tra l'ecclesiastico e l'esponente governativo si ha la conferma di quanto eccentrico fosse il cattolicesimo albanese e di quanto l'adesione ai dettami della morale della Chiesa avesse zone grigie e tentassi di adattarsi alla prassi comune. Infatti,

[c]ostui mostrossi preoccupato dei mali che in certi casi provengono dal non poter separare due coniugi (per es. dopo l'adulterio), e disse che perciò individualmente avrebbe avuto desiderio che nostra Fede in certi rari casi permettesse il divorzio: disse che l'ambiente è maomettano e propose di

<sup>55</sup> Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 105; G. Cimbalo, *Pluralismo confessionale*, cit., 58-60; R. Halimi, *Il dibattito intellettuale e politico in Albania tra le due guerre mondiali. Mehdi Frashëri tra "i vecchi" e "i giovani"*, tesi difesa nell'ambito del Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'età contemporanea (XXIV ciclo), Università Ca' Foscari Venezia, 2013, 146-154, <https://iris.unive.it/retrieve/ac953f04-4d4a-47c0-8de7-d7939bfd43e2/tesi2.pdf>; A. Myftarago, *L'Albania di re Zog: Riforme Economico – Sociali e il Ruolo dell'Intervento Italiano*, tesi difesa nell'ambito del Dottorato di ricerca in Storia dell'Europa (XXXI ciclo), Università di Roma La Sapienza, A.A. 2017-2018, 65-66, [https://iris.uniroma1.it/retrieve/e3835324-9fe3-15e8-e053-a505fe0a3de9/Tesi\\_dottorato\\_Myftarago.pdf](https://iris.uniroma1.it/retrieve/e3835324-9fe3-15e8-e053-a505fe0a3de9/Tesi_dottorato_Myftarago.pdf). Sul codice civile albanese, mi limito a segnalare N. Dacev, E. Miska, *Civil Law Codification Process in the Republic of North Macedonia and the Republic of Albania*, in 10(1) *Law and World* 15, 21-24 (2024), e L. Dalipi, A. Emini, *Albanian Civil Code 1929 as Part of the European Family of Civil Law*, in 6(3) *Access to Justice in Eastern Europe* 262 (2023).

<sup>56</sup> G.B. Della Pietra, lettera del 25 gennaio 1928 al Segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, mons. Borgongini Duca, in AAV, Arch. Del. Ap. Albania G.B. Della Pietra, Dispacci 1927-1936 – Segreteria di Stato, busta 2, fasc. 1, ff. 7-8. Il sottolineato è presente nell'originale.

nuovo di fare una intesa (se non un concordato formale) almeno negli altri punti ... ciò che anche il Presidente m’aveva detto. Mi portò l’esempio della Francia e della Cecoslovacchia in relazione ufficiale colla S. Sede benché in Francia vi sia il divorzio, e tante divergenze nell’altro paese<sup>57</sup>.

Per mons. Della Pietra, fervente assertore della dottrina cattolica in campo matrimoniale e poco avvezzo alla diplomazia, era il fallimento irrimediabile dell’accordo, o meglio, era il segno che l’accordo non doveva essere fatto, proprio perché non era concepibile negoziare su principi essenziali della fede e della morale<sup>58</sup>. La soluzione prospettata era quella di temporeggiare in attesa di tempi migliori, con l’implicita accettazione che il clero avrebbe continuato a vivere in ristrettezze, che le opere caritative avrebbero rischiato un rallentamento o, addirittura, un blocco, che la formazione dei seminaristi sarebbe stata finanziata dalle liberalità. La lettera terminava con le parole tratte dalla versione volgarizzata della favola esopica del cane e del lupo: «Non bene pro toto libertas venditur auro»<sup>59</sup>. Se, da un lato, era il riconoscimento amaro di una sconfitta, dall’altro, era la rivendicazione dell’indipendenza e dell’autorità cattolica di fronte alle profferte, invero magre<sup>60</sup>, che sarebbero venute dallo Stato.

La fine delle trattative corse parallela al tramonto repubblicano: il 1° settembre 1928, Ahmet Zogu sarebbe diventato re d’Albania e scelse per appellativo una forma contratta del cognome, ossia Zog I, per liberarsi simbolicamente dell’ipoteca di un nome appartenente alla tradizione musulmana<sup>61</sup>. Curiosamente, però, il re volle che un rappresentante pontificio assistesse alla cerimonia di incoronazione, ricevendo per risposta un sostanziale rifiuto<sup>62</sup>.

Per trarre un rapido bilancio dall’esperienza repubblicana albanese sotto il profilo dei rapporti con la Chiesa cattolica, bisogna porre l’attenzione non tanto sugli obiettivi concretamente conseguiti – in realtà, pochi e di durata effimera, data la mancanza di un concordato e le restrizioni patite dalla minoranza dei fedeli albanesi –, bensì sulla peculiarità dell’intreccio tra missione e diplomazia che si realizzò nella nazione. Lì, infatti, si sperimentò una modalità nuova di negoziazione, che progrediva secondo uno schema di iniziativa ‘dal basso’, grazie a figure, come mons. Mjeda, attente ad affermare le prerogative attribuite e a difendere la presenza cattolica nel territorio, con

---

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> «Eccellenza, io credo d’avere dette loro (al Presidente ed al Ministro) delle buone verità eterne; ho richiamati i principi della legge naturale e del Vangelo, ho notato il dovere della educazione della prole che impone l’unione indissolubile [...]. Ho aggiunto (spiegando anche in soldoni) la ridicola cosa che sarebbe il dire che si è fatto un concordato quando non si va d’accordo sulle linee principali necessarie» (*ibidem*).

<sup>59</sup> Anonimo, *Favole d’Esopo volgarizzate per uno da Siena*, Firenze, 1864, 145.

<sup>60</sup> Come rileva G. Cimbalò, *Pluralismo confessionale*, cit., 59, Zogu non fu contrariato dalla cattiva riuscita del concordato, perché in quel momento si trovava a fronteggiare la crisi economica e le casse dello Stato già erano fortemente in crisi. Pertanto, la netta chiusura ecclesiastica a qualsiasi modifica degli articoli sul matrimonio comportò il risparmio sulle sovvenzioni.

<sup>61</sup> Cfr. R. Morozzo della Rocca, *Nazione e religione in Albania*, cit., 90-91.

<sup>62</sup> Cfr. G. Bonatti, promemoria del 17 settembre 1928 alla Segreteria di Stato di Sua Santità, in ASRS, Fondo AA.EE.SS., Pio XI, Albania, 1928-1930, pos. 13, fasc. 12, ff. 45-49. Della risposta di Pio XI si ha testimonianza in un appunto del giorno successivo, privo della menzione dello scrivente, presumibilmente mons. Borgongini Duca: «Nell’Udienza di oggi il Santo Padre mi ha autorizzato a rispondergli che se il Concordato sarà firmato e ratificato per la detta data Egli invierà un Prelato con apposite Credenziali per assistere alla Coronazione e poi con apposite Credenziali accrediterà l’attuale Delegato Apostolico come Internunzio» (ivi, f. 50).

una veemenza che, a volte, suscitava la sorpresa e la preoccupazione dei delegati apostolici e, più in generale, della Santa Sede<sup>63</sup>.

Altro fattore determinante nella strutturazione degli assetti tra lo Stato e la Chiesa fu la tendenza 'laicizzante' delle autorità albanesi che, ispirandosi al modello di Atatürk<sup>64</sup>, spingevano verso la creazione di un ordinamento a-religioso. Non sembra un caso che, anteriormente all'instaurazione della monarchia, Zogu e il 'Padre dei Turchi' avessero mostrato comunanza di vedute e, probabilmente, nutrissero reciproco rispetto, testimoniato dal miglioramento dei rapporti diplomatici. Sarebbe da approfondire se il legame tra i due statisti sia da inquadrare nella mera cortesia, nell'interesse geopolitico, nella sincera stima oppure in una forma di ideale competizione per l'ammodernamento dei propri Paesi<sup>65</sup>.

Se, infine, questa a-religiosità sia stata funzionale alla tutela dell'uguaglianza e della libertà dei sudditi albanesi, o se, invece, abbia permesso una sistematica violazione dei diritti fondamentali e un accentramento statalista a favore della classe dirigente, ponendo le basi per la successiva costituzionalizzazione, allo stato della presente ricerca, è prematuro dirlo. Di certo, il quesito si impone tanto nell'indagine storico-giuridica, quanto nel rinnovamento dei rapporti con le fedi, che lo Stato albanese sta proseguendo nella stagione democratica contemporanea.

Andrea Micciché  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Catania  
[andrea-micciche@unict.it](mailto:andrea-micciche@unict.it)

---

<sup>63</sup> Cfr., per un inquadramento generale del rapporto tra diplomazia della Santa Sede e ordinari locali sotto Pio XI, G. Feliciani, *Tra diplomazia e pastoraltà: nunzi pontifici ed episcopato locale negli anni di Pio XI*, in C. Semeraro (cur.), *op. cit.*, 61.

<sup>64</sup> Circa il modello di laicità (*laiklik*) turco, rinvio a R. Bottoni, *Secolarizzazione e modernizzazione nell'Impero ottomano e nella Repubblica di Turchia: alle origini del principio di laicità*, in *Riv. st. pol. internaz.*, 2007, 2, 242, ed Ead., *Il principio di laicità in Turchia. Profili storico-giuridici*, Milano, 2012.

<sup>65</sup> Cfr. I. Kaceli, *Economic, Social and Cultural Relations Between the Republic of Turkey and Albania*, in C. Eraslan (Ed.), *Turkish Foreign Policy During Atatürk's Era 1920-1938. Caucasias, Balkans, Middle East from Political, Economic, Social and Cultural Aspects*, Istanbul, 2021, 95, nonché I. Gashi, *The Interests of Turkish Foreign Policy Regarding Albania Opposed to the Italian Claims, 1925-1928*, in M. Gurra, L. Zhuli (Eds.), *Int'l Sci. Symposium "Albanian-Turkish Relations: Past, Present and Future"*, Tirana, 2024, 81. L'idea della competizione tra Zogu e Atatürk è suggerita da G. Cimbalo, *Pluralismo confessionale*, cit., 47-48.